

Il dolo nel delitto di possesso di beni di interesse archeologico appartenenti allo Stato

Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2015, n. 6202

di Riccardo Salomone

La presente vicenda processuale riguarda il **reato**, commesso da due soggetti, **di possesso di beni di interesse archeologico appartenenti allo Stato** (art. 176 D. Lgs. n. 42/2004).

Ai fini della configurabilità di tale reato, **non è necessaria la preesistenza di un provvedimento** che dichiari l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico delle cose delle quali il privato sia trovato in possesso, atteso che i beni di cui al citato Decreto (art. 10) appartengono allo Stato sulla base del semplice accertamento del loro interesse culturale, salvo che il possessore non fornisca la prova della legittima proprietà degli stessi (Cass., Sez. III, n. 39109/2006), circostanza esclusa nel caso in esame. A ciò va aggiunto, peraltro, che per l'integrazione del reato in parola è sufficiente un interesse culturale oggettivo, derivante da tipologia, localizzazione, rarità o altri analoghi criteri, e la cui prova può desumersi o dalla testimonianza di organi della Pubblica Amministrazione o da una perizia disposta dall'Autorità Giudiziaria (Cass., Sez. III, n. 35226/2007).

L'art. 176 cit. **tutela** l'interesse a garantire che i beni culturali ritrovati confluiscono nella disponibilità materiale e giuridica dello Stato; l'art. 91 del Decreto, a sua volta, stabilisce che le cose aventi rilievo culturale da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli artt. 822 e 826 cod. civ. I **soggetti attivi** del delitto in discorso possono essere o l'autore di ricerche autorizzate (e in tal caso l'art. 176 prevede una circostanza aggravante) o il ricercatore abusivo oppure coloro che realizzano una scoperta occasionale.

Con particolare riferimento al **dolo**, i Giudici di Appello chiarivano come le modalità del fatto e, segnatamente, il comportamento tenuto dai ricorrenti alla vista degli operanti (**i due, infatti, alla vista dei Carabinieri, avevano cercato di darsi alla fuga e, poi, vistisi inseguiti avevano tentato di disfarsi del cospicuo materiale in loro possesso gettandolo dal finestrino della vettura in corsa**) denotassero la consapevolezza di detenere oggetti di interesse culturale, di cui la gran parte risultò infatti rivestire detto interesse.

Orbene, il semplice riferimento alla condotta di impossessamento di beni culturali senza alcuna specificazione rende sufficiente il **dolo generico**, ossia la mera consapevolezza di beni aventi interesse culturale, non rilevando la circostanza che tale consapevolezza venga desunta anche dal comportamento tenuto in epoca successiva al rinvenimento. Infatti, la prova della sussistenza del dolo nel momento in cui è stato commesso il reato può essere tratta anche dal comportamento tenuto dal colpevole successivamente al reato medesimo (Cass., Sez. II, n. 1818/1968).

La Cassazione ha pertanto **rigettato** i ricorsi dei due imputati.